



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il
Ministro per la pubblica amministrazione

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, concernente attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, tra cui è ricompreso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI);

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* e, in particolare l'articolo 1, comma 103, ai sensi del quale *“Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi”*;

VISTO l'articolo 1, comma 110 della legge n. 234 del 2021, che dispone che *“al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi dei commi da 103 a 118, un contingente di personale non superiore a 100 unità individuato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere, è inquadrato presso l'INPS”*.

VISTO l'articolo 1, comma 111, della legge n. 234 del 2021, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, *“sono definite, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 110, nonché la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115”*.

VISTO l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamato dal suddetto articolo 1, comma 111, della legge n. 234 del 2021 in relazione alla definizione delle modalità per lo svolgimento della procedura di selezione prevista dal predetto comma 110;

VISTO l'articolo 1, comma 112, della legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale *“i dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti”*;

VISTO l'articolo 1, comma 115, della legge n. 234 del 2021, il quale dispone, fra l'altro, che con *“delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione”*.

VISTA la relazione tecnica alla legge n. 234 del 2021, che, con riferimento all'articolo 1, commi 103-118, quantifica in 10 milioni di euro annui il costo annuo lordo relativo alle 100 unità di personale oggetto della





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con il

Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con il

Ministro per la pubblica amministrazione

selezione, specificando che tale quantificazione si riferisce sia al trattamento economico fisso, determinato in 6,8 milioni di euro annui, che alle voci variabili della retribuzione, quantificate in 3,2 milioni di euro annui, e ritenuto che tale importo complessivo e il numero di 100 unità costituiscano rispettivamente il limite massimo di spesa e il limite massimo di unità di personale oggetto della procedura;

CONSIDERATO che, per la definizione della tabella di comparazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, si è tenuto conto della composizione del personale dell'INPGI e del titolo di studio quale requisito di accesso alle aree in base ai CCNL vigenti per l'INPS, del confronto tra le mansioni indicate nelle declaratorie delle aree professionali dei CCNL di riferimento e del criterio di prossimità per l'individuazione della corrispondenza tra i livelli economici;

CONSIDERATO che le funzioni e correlate attività trasferite all'INPS coinvolgono complessivamente un numero massimo di 100 unità

DECRETA

Articolo 1

(Procedura di selezione dei dipendenti in servizio presso l'INPGI ai fini dell'inquadramento presso l'INPS)

1. Al fine di garantire la continuità della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) trasferita all'INPS, a far data dal 1° luglio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi da 103 a 118 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il contingente di personale in numero non superiore a 100 unità, in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, da inquadrare presso l'INPS, è individuato tramite una procedura di selezione le cui modalità di svolgimento sono delineate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato avviene secondo la Tabella di comparazione di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Agli stessi fini, con specifico riferimento alle funzioni ispettive già svolte da INPGI, un contingente massimo di 12 unità di personale già inquadrato nel servizio ispettivo dell'INPGI, nell'ambito del contingente oggetto di selezione relativo all'area C, viene inquadrato nel ruolo ispettivo ad esaurimento dell'INPS di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*.
4. Il trattamento economico individuale, compreso quello accessorio, del personale che transiterà dall'INPGI all'INPS verrà riconosciuto entro il limite massimo del trattamento economico individuale, compreso quello accessorio, più elevato tra quello in godimento in INPGI e quello della corrispondente qualifica e incarico in INPS, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 112, della legge n. 234 del 2021, nonché nel rispetto dei limiti delle quantificazioni delle risorse finanziarie trasferite all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della medesima legge, salvo i miglioramenti economici successivi al completo assorbimento dell'assegno ad personam di cui al citato articolo 1, comma 112, della legge n. 234 del 2021.





*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il
Ministro per la pubblica amministrazione*

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Andrea ORLANDO



Firmato digitalmente da ORLANDO ANDREA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Daniele FRANCO
DANIELE FRANCO
MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
24.06.2022 08:37:42 GMT+01:00



IL MINISTRO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Renato BRUNETTA



Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

MODALITA' DI SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234

Art. 1

Oggetto della selezione

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 1, commi da 103 a 118, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, l'INPS, ai sensi del comma 110 della predetta legge, effettua una selezione *"finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere"* per il reperimento di un numero massimo di 100 unità di personale, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, così suddivise:

- 1 dirigente II fascia;
- 7 professionisti legali I livello;
- 5 professionisti tecnico edilizi I livello;
- 29 area C, posizione economica C5, dei quali un numero massimo di 12 unità da inserire nel ruolo ispettivo ad esaurimento;
- 52 area B, posizione economica B3;
- 6 area A, posizione economica A3.

2. Al personale selezionato verrà applicato il CCNL del comparto "Funzioni centrali" secondo l'inquadramento di cui alla tabella di comparazione all'Allegato 2 del presente decreto e nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 115, della Legge n. 234/2021.

3. Fermo restando il contingente complessivo massimo di 100 unità, laddove il numero degli idonei fosse non corrispondente alla suddivisione operata al comma 1, l'INPS potrà ricorrere alle graduatorie degli idonei rimodulando il fabbisogno in coerenza con lo svolgimento delle funzioni trasferite, da autorizzarsi in sede di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di cui al terzo periodo di cui all'articolo 1, comma 110, della L. 234/2021. La possibilità di cui al periodo precedente è subordinata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2.

4. Con successivo provvedimento, l'INPS individuerà le sedi di servizio di assegnazione del personale di cui al comma 1, dislocate nel territorio del Comune di Roma, ovvero presso altra sede individuata dal candidato, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituto.

5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e dall'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

1. Alla procedura selettiva possono partecipare tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), in servizio al 31 dicembre 2021, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

- a) età non inferiore ai diciotto anni;



- b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall'art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.. I soggetti di cui all'articolo 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
- c) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
- d) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
- f) godimento dei diritti politici e civili;
- g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- h) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- i) essere dipendente dell'INPGI con contratto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2021;
- l) possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli professionali o abilitazioni richiesti per l'accesso alla posizione a cui ci si candida.

Art. 3

Presentazione delle domande – Termine e modalità

1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente in via telematica, attraverso l'utilizzo delle credenziali SPID o CNS, nonché con carta di identità elettronica 3.0 (CIE), compilando l'apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all'indirizzo internet "www.inps.it".
2. L'invio *on line* della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 16.00 del quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di selezione nel sito dell'INPS. In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.
3. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione alla selezione e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette più l'invio del modulo elettronico. Per effettuare variazioni è possibile inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente. L'invio deve comunque avvenire entro il termine perentorio già indicato nel comma 2 del presente articolo.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla selezione.
5. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
 - a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita. Se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
 - b) il codice fiscale;
 - c) l'indirizzo di residenza e il domicilio, ove differente dalla residenza e il recapito telefonico;
 - d) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente alla selezione (obbligatorio) o indirizzo di posta elettronica personale esistente nell'account istituzionale INPGI;
 - e) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero di appartenere a una delle tipologie previste dall'art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
 - f) di godere dei diritti civili e politici;



- g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- h) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
- i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici e di non aver procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
- j) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n.196/2003;
- l) di essere dipendente dell'INPGI con contratto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2021;
- m) la qualifica professionale di appartenenza e la data di decorrenza;
- n) il titolo di studio posseduto, l'Istituzione che lo ha rilasciato e la data di conseguimento;
- o) l'iscrizione al relativo Albo per l'esercizio della professione (legale, di architetto, di ingegnere);
- p) eventuali altri titoli oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 5;
- q) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura di selezione, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell'avviso e di accettarle senza riserva alcuna.

6. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.

7. Le dichiarazioni contenute nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e sono rese sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto d.P.R., per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti. Ferma la responsabilità penale, qualora dalle verifiche dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà dal beneficio eventualmente conseguito e verrà escluso, in qualsiasi momento della procedura, dalla selezione.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata secondo le previsioni di cui al vigente "Regolamento delle procedure di reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato", adottato con determinazione presidenziale n.162 del 7 novembre 2017 nonché, per quanto riguarda l'unità di qualifica dirigenziale, secondo le previsioni di cui al d.P.R. 24 settembre 2004, n.272.

2. Per ciascun componente nominato è previsto un componente supplente.

3. Un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Istituto appartenente all'area C.

4. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei partecipanti alla selezione.

Art. 5

Procedura di selezione

1. La procedura di selezione per ciascuna figura professionale di cui all'articolo 1 si articola:



- a) nella verifica del possesso del titolo di studio e degli eventuali titoli professionali o abilitazioni richiesti per l'accesso, in coerenza con la tabella di cui all'allegato 2;
- b) in una fase di valutazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso, se posseduti, e delle esperienze professionali svolte presso l'INPGI, mediante attribuzione dei punteggi di cui al comma 2;
- c) nello svolgimento di un colloquio, diretto ad accertare l'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione nonché le capacità in ordine alle funzioni da svolgere. In sede di colloquio verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche del candidato.

2. Per la valutazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso e delle esperienze professionali, la commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di 30 punti, come di seguito indicato:

a) titolo di studio posseduto (massimo 10 punti):

- a1) diploma di laurea magistrale, specialistica o titolo equiparato conseguito secondo il vecchio ordinamento (10 punti);
- a2) diploma di laurea triennale o titolo equiparato (8 punti);
- a3) diploma di scuola secondaria di II grado (massimo 6 punti).

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, è necessario il rilascio del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dall'avviso di selezione, così come previsto dall'art. 38 del D.lgs. 30.03.2001, n.165. Se il riconoscimento del titolo non è ancora intervenuto, per la partecipazione alla selezione è sufficiente aver presentato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

I punteggi di cui alle lettere a1), a2) e a3) non sono tra loro cumulabili.

- b) 2 punti per aver conseguito uno o più master di II livello;
- c) 3 punti per aver conseguito uno o più dottorati di ricerca;

d) Esperienze professionali (max 15 punti):

- d1) 1,5 punti per ogni anno solare o frazione di anno (intendendosi, per frazione di anno, almeno 6 mesi), per la posizione di responsabile ricoperta;
- d2) 1 punto per ogni anno solare o frazione di anno (intendendosi, per frazione di anno, almeno 6 mesi), di attività lavorativa svolta presso l'INPGI negli ultimi dieci anni;

3. Il colloquio si conclude con la formulazione di un punteggio espresso in ventesimi e si intende superato con un punteggio minimo di 12 ventesimi.

4. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento del colloquio sono pubblicati sul sito internet dell'INPS almeno 10 giorni prima della data del colloquio stesso. L'Inps si riserva la possibilità di svolgere il colloquio in modalità di videoconferenza. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dalla selezione.

5. Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui, la Commissione esaminatrice pubblicherà sul sito internet dell'INPS l'elenco dei candidati che hanno sostenuto il colloquio, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, con l'indicazione della votazione riportata da ciascun candidato esaminato.

**Art. 6
Graduatorie
Criteri di preferenza**



1. All'esito della valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione esaminatrice per ciascuna figura professionale tra quelle indicate all'art. 1, redige la graduatoria sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra il punteggio dei titoli e quello riportato nel colloquio, fino ad un totale massimo di 50 punti.
2. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale Risorse Umane dell'INPS, della documentazione presentata dai candidati e dei titoli dichiarati saranno redatte le graduatorie definitive.
3. Qualora due o più candidati si classifichino nella stessa posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
4. Le graduatorie definitive sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell'INPS per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale all'indirizzo www.inps.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnazioni.

Art. 7 **Immissione nei ruoli**

1. L'immissione nei ruoli dei vincitori è disposta con decreto interministeriale di cui all'art. 1, comma 110, della legge 31 dicembre 2021, n.234.

Art. 8 **Stipula del contratto individuale di lavoro**

1. I concorrenti facenti parte del contingente da immettere nei ruoli dell'INPS, di cui al decreto indicato all'art. 7, devono stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia. Tale sottoscrizione costituisce accettazione esplicita dei termini e delle condizioni fissati nel presente decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, istitutivo della procedura di selezione.
2. In sede di stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato verrà attribuito il profilo professionale di inquadramento.
3. Dalla data di immissione in ruolo, così come definita dal relativo decreto interministeriale, decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici.
4. Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la conseguente assunzione in servizio, sarà considerato rinunciario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

Art. 9 **Periodo di prova**

1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle due parti, esso si intende confermato con decorrenza dal giorno dell'assunzione.



Art. 10
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'INPS Direzione centrale risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'Istituto, che assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti necessari per perseguire le menzionate finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
4. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di Responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul portale dell'Istituto www.inps.it.
5. È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall'art. 15 del Regolamento UE n.2016/679 e successivi provvedimenti attuativi
6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Centrale della Direzione centrale risorse umane dell'INPS – Via Ciriaco De Mita 21 – 00144 Roma.

Art. 11
Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

1. La struttura dell'INPS incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti previsti dal presente bando è la Direzione Centrale Risorse Umane, Via Ciriaco De Mita, n.21, 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà nominato il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi", entro la data di pubblicazione del bando.

Art. 12
Norme di salvaguardia

1. Avverso le procedure di selezione è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. L'avviso di selezione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale "Concorsi ed esami" e, inoltre, sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.



Tabella di comparazione per l'inquadramento del personale I.N.P.G.I nei ruoli dell'I.N.P.S.

Ai fini della continuità dell'adempimento delle funzioni previdenziali attribuite alla gestione sostitutiva dell'INPGI, è stabilita la seguente tabella di comparazione per l'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale proveniente dall'INPGI:

I.N.P.G.I.	I.N.P.S.	Titolo richiesto per l'accesso
Dirigente con laurea	Dirigente di II fascia	Laurea
Dirigente senza laurea	B3	Diploma di scuola sec. II grado
1R1 con laurea e abilitazione	Professionisti legali I livello	Laurea, iscrizione albo profess.
1R2 con laurea e abilitazione	Professionisti legali I livello	Laurea, iscrizione albo profess.
Dirigente coordinatore servizio legale con laurea e abilitazione	Professionisti legali I livello	Laurea, iscrizione albo profess.
2R1 con laurea e abilitazione	Professionisti tecnico-edilizi I livello	Laurea, iscrizione albo profess.
2R1 con diploma II grado	B3	Diploma di scuola sec. II grado
Quadri con laurea servizio ispettivo	C5 ispettivo ruolo ad esaurimento	Laurea triennale
Quadri con diploma II grado	B3	Diploma di scuola sec. II grado
A1, A2, A3 con laurea	C5	Laurea triennale
A1, A2, A3 con laurea servizio ispettivo	C5 ispettivo ruolo ad esaurimento	Laurea triennale
A1, A2, A3 con diploma	B3	Diploma di scuola sec. II grado
B1, B2, B3 con laurea	B3	Diploma di scuola sec. II grado
B1, B2, B3 con diploma II grado	B3	Diploma di scuola sec. II grado
B1 e B2 con diploma I grado	A3	Assolvimento obbligo scolast.
C1 con diploma II grado	A3	Assolvimento obbligo scolast.
C1 con diploma I grado	A3	Assolvimento obbligo scolast.

